



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale
Sezione procedure concorsuali

***LA TRANSAZIONE FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA NEL
NEL CONCORDATO PREVENTIVO E NEI GRUPPI DI SOCIETA'***

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

GLOSSARIO MINIMO DEL C.P.

- **Valore di liquidazione** (Art. 87, comma 1, lett. c, CCII): *valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio, nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;*
- **Absolute priority rule o APR**: nella ripartizione dell'attivo è necessario che i crediti di un determinato rango siano completamente soddisfatti prima di distribuire somme ai creditori di rango inferiore (regola prevista per la distribuzione del Valore di liquidazione). Analogamente a quanto disposto dall'art. 160, comma 2, L.F., in caso di falcidia dei creditori privilegiati l'art. 84, comma 5, CCII prevede che essi debbano ottenere un trattamento non deteriore rispetto a quanto realizzabile dalla liquidazione dei beni oggetto della prelazione, al netto delle spese specifiche e della quota di spese generali, attestato da professionista indipendente (c.d. «attestazione di degrado»). La finanza esterna, invece, può essere distribuita liberamente;
- **Relative priority rule o RPR** (Art. 84, comma 6, CCII): nel concordato in continuità è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (regola prevista per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, o *surplus* da concordato). Nel C.P. in continuità si applica l'APR sul valore di liquidazione e la RPR sul *surplus* concordatario;

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 1, primo periodo, CCII:

Obbligatorietà dell'istituto: l'imprenditore che intende accedere alla procedura di c.p., qualora tra le sue passività siano presenti debiti tributari e contributivi, **deve** ricorrere al sub-procedimento di cui all'art. 88 CCII allorché non ne preveda il soddisfacimento integrale o ne intenda proporre il pagamento dilazionato. In caso di soddisfazione integrale e senza dilazione il procedimento non è obbligatorio.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 1, primo periodo, CCII: ambito oggettivo di applicazione

Possono formare oggetto della transazione fiscale e contributiva:

- per i crediti tributari : IRES, IVA, IRPEF (anche per mancato pagamento di ritenute e imposte sostitutive), addizionali IRPEF, IRAP, imposte indirette (imposta di registro, ipotecarie e catastali, imposta di bollo, tasse di CC.GG., bollo auto, imposta sugli intrattenimenti, imposte demaniali, imposte di fabbricazione e di consumo), oltre alle imposte già cessate se ancora dovute (Invim, Irpeg, Ilor). La proposta può concernere anche gli accessori (interessi, indennità di mora, compensi di riscossione maturati, sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni tributarie);
- Per i crediti vantati da istituti previdenziali e assistenziali : contributi Inps, premi Inail, contributi Enpals e Cassa edile.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 1, primo periodo, CCII: ambito oggettivo di applicazione – segue:

- i crediti tributari «potenziali», derivanti da atti impositivi impugnati dal contribuente (o per i quali siano ancora pendenti i termini di impugnazione) possono essere inclusi nella proposta di transazione fiscale, tuttavia per i relativi importi sarà necessario accantonare apposito fondo rischi di ammontare congruo ai fini del calcolo del fabbisogno concordatario. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 90 DPR 602/73, ove i crediti tributari in contestazione siano stati iscritti a ruolo, dovranno essere inseriti nell'elenco dei creditori ex art. 107, comma 3 CCII, e potranno essere ammessi al voto dal G.D., ex art. 108 CCII.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 1, primo periodo, CCII: ambito oggettivo di applicazione – segue:

- sono esclusi dalla transazione fiscale i tributi locali (Imu, Tasi, Tari, Tosap, imposta di soggiorno, ecc.). La legge delega n. 11/2023, per l'attuazione della riforma fiscale, prevede tuttavia l'estensione del campo di applicazione della transazione fiscale anche ai tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 1, primo periodo, CCII – segue:

La proposta di transazione è condizionata al rispetto di una prima regola generale, ovvero la limitazione alla falcidiabilità dei crediti tributari e contributivi.

Il piano deve prevedere infatti, per i crediti in questione, un trattamento non inferiore rispetto a quello realizzabile – tenuto conto dell'ordine delle cause di prelazione – in caso di liquidazione giudiziale del debitore. La sussistenza di tale trattamento non deteriore dovrà essere attestato da un professionista indipendente.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 1, secondo periodo, CCII: rispetto dei commi 6 e 7 dell'art. 84.

L'art. 88 CCII ha recepito l'Ordinanza della Cassazione a Sez. unite n. 17552 del 26.05.2022, che ha posto fine alle incertezze sorte in vigore dell'art. 182-ter L.F., in ordine all'applicabilità del *cram down* fiscale e previdenziale nel concordato in continuità.

Dalla norma in commento discendono due principi:

- Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori di rango inferiore o con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Viene sostanzialmente introdotta la RPR per la transazione fiscale e contributiva, «...fermo restando per il concordato in continuità il rispetto dell'art. 84, commi 6 e 7...». Aporia normativa: il comma 6 dell'art. 84 CCII consente infatti l'applicabilità, nel C.P. in continuità, della RPR solo con riferimento al *surplus* concordatario, mentre impone l'osservanza del criterio dell'APR per quanto riguarda la distribuzione del valore di liquidazione. Il comma 7 dello stesso art. 84 dispone che i crediti di lavoro ex art. 2751 bis n. 1) c.c. debbono essere soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sia sul valore di liquidazione che sul valore eccedente quello di liquidazione. Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che, nel C.P. in continuità, per la distribuzione del valore di liquidazione debba sempre prevalere la regola dell'APR, mentre si applicherà la RPR sul surplus da concordato;

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

**Art. 88, comma 1, secondo periodo, CCII – segue: il «trascinamento»
dei crediti tributari e contributivi chirografari**

- Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria (anche a seguito di degradazione per incapienza del privilegio), il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari. In sostanza il credito chirografario meglio trattato «trascina» con sé anche i crediti chirografari tributari o contributivi (principio del «trascinamento»).

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 2 CCII

Regole per l'attestazione del professionista indipendente

- Nel concordato liquidatorio l'attestazione concerne la **convenienza** del trattamento proposto ai crediti tributari e contributivi rispetto a quello realizzabile nello scenario della liquidazione giudiziale (attestazione «di miglior trattamento»);
- Nel concordato in continuità, come già visto in precedenza, la sussistenza di un trattamento dei predetti crediti **non deteriore** rispetto a quello realizzabile nella liquidazione giudiziale (attestazione di «non deteriorità»)

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 3, CCII

Il cram down fiscale e contributivo nel concordato liquidatorio

Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione (o anche in caso di voto contrario) da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza quando:

- l'adesione dei creditori pubblici è **determinante** ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, CCII (maggioranza dei crediti ammessi al voto raggiunta anche nel maggior numero delle classi);
- La proposta di soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi è **conveniente** rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 4, primo periodo, del CCII

Il cram down fiscale e contributivo nel concordato in continuità

Nel concordato in continuità, ferme restando le altre condizioni di cui all'art. 112, comma 2 CCII, il Tribunale omologa il concordato anche in caso di mancata adesione (o voto contrario) dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali se la proposta di soddisfacimento di questi ultimi risulta **non deteriore** rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 4, secondo periodo, del CCII

Il *cram down* fiscale e contributivo nel concordato in continuità e la «ristrutturazione trasversale» ex art. 112, comma 2, lett. d) CCII

L'art. 112, comma 2, lett. d) prevede la possibilità per il Tribunale di omologare il concordato in continuità quando:

- a) La proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione;
- b) Oppure, se non ricorre la maggioranza di cui alla precedente lettera a), qualora la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che risulterebbe soddisfatta in tutto o in parte qualora si applicasse l'APR anche sul valore eccedente quello di liquidazione (c.d. «*golden class*», o classe «maltrattata»).

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 4, secondo periodo, del CCII – segue:

Il cram down fiscale e contributivo nel concordato in continuità e la ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, lett. d) CCII

Il secondo periodo del comma 4 prevede dunque che il tribunale, ferme le altre condizioni di cui all'art. 112, comma 2 CCII, possa omologare il concordato in continuità se:

- a) l'adesione dei creditori pubblici (amministrazione finanziaria e/o enti previdenziali) è determinante ai fini della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, comma 2, lett. d);
- b) Oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici.
- c) In ogni caso, ai fini della condizione di cui all'art. 112, comma 2, lett. d) numeri 1 e 2 (approvazione del c.p. da parte della sola «*golden class*»), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. Previsione logica altrimenti, secondo quanto indicato al precedente punto b), si avrebbe il risultato paradossale che il concordato potrebbe essere omologato anche in assenza di classi favorevoli;

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 4, secondo periodo, del CCII – segue:

Il cram down fiscale e contributivo nel concordato in continuità e la ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, lett. d) CCII

Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 88 sembra dunque prevedere due ipotesi alternative di omologa forzosa del concordato in continuità quando manchi l'adesione del Fisco e/o degli enti previdenziali e assistenziali e questa è determinante ai fini dell'approvazione a maggioranza ex art. 112, comma 2, lett. d):

- 1) Quando la maggioranza viene raggiunta **considerando positivo il voto negativo** (o la mancata adesione) dei suddetti creditori pubblici (c.d. «trasfigurazione» del voto dei creditori pubblici);
- 2) Quando la maggioranza delle classi viene raggiunta **escludendo dal computo** le classi dei creditori pubblici dissenzienti;

Allorché vi sia prevalenza di voti sfavorevoli pari al numero delle classi di creditori pubblici dissenzienti, l'unica forma di *cram down* possibile sarà quella di cui all'ipotesi sub 1). In questo caso, infatti, l'adesione forzosa dei creditori pubblici dissenzienti risulta determinante e il concordato potrà essere omologato attraverso la «trasfigurazione del voto» dei creditori pubblici, mentre l'ipotesi sub 2) condurrebbe a un pareggio e dunque al rigetto dell'omologazione.

L'ipotesi sub 2) potrebbe essere utilizzata in caso di pareggio (n. classi a favore = n. classi dissenzienti). In tal modo, infatti, escludendo forzosamente dal computo le classi dissenzienti dei creditori pubblici si otterrebbe la maggioranza necessaria per l'omologa e dunque il voto dei creditori pubblici risulta determinante anche se non computato.

Ad es.: concordato con 7 classi, delle quali 4 (inclusa l'unica classe di creditori pubblici) votino sfavorevolmente e 3 a favore. Nell'ipotesi di «trasfigurazione» del voto pubblico (determinante) si avranno 4 classi a favore e 3 contro. Nell'ipotesi invece di esclusione dal computo della classe di creditori pubblici, essa non sarà determinante, dato che le classi a favore diventeranno pari a quelle contrarie.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 4, secondo periodo, del CCII – segue:

Il cram down fiscale e contributivo nel concordato in continuità e la ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, lett. d) CCII

Funzione ausiliaria del *cram down* fiscale e previdenziale

Da quanto esposto in precedenza è possibile affermare che, nel concordato in continuità, il *cram down* fiscale e previdenziale dovrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui la proposta concordataria non risulti approvata facendo ricorso al *cram down* «generale» ex art. 112, comma 2, lett. d) (*cross class cram down* o «ristrutturazione trasversale»), cioè laddove l'adesione dei creditori pubblici sia **determinante** ai fini dell'omologa del concordato (si vedano gli esempi della slide precedente). Negli altri casi il *cram down* fiscale e previdenziale risulta inutile, poiché l'omologa può comunque intervenire per effetto dell'approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi (ex art. 112, comma 2, lett. d) primo periodo) o, in mancanza della maggioranza, da parte della c.d. classe «svantaggiata» (ex art. 112, comma 2, lett. d) numeri 1 e 2), purché quest'ultima non sia un creditore pubblico (ex art. 88, comma 4, terzo periodo).

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 5, del CCII. Norme procedurali

Copia del piano, della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito in Tribunale, deve essere presentata agli Uffici competenti in base al domicilio fiscale del debitore:

- Per l' Agenzia delle Entrate, alla competente Direzione Provinciale o regionale;
- Per l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla competente Direzione territoriale interprovinciale o alla Direzione centrale per gli atti impositivi emessi direttamente;
- Per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale;

La comunicazione del piano, della proposta e della relativa documentazione deve essere effettuata anche all' Agente della Riscossione, relativamente agli aggi della riscossione e alle altre somme che sono di esclusiva competenza di quest'ultimo.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, comma 5, del CCII. Norme procedurali – segue:

L'agente della riscossione, entro trenta giorni, deve trasmettere al debitore la certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.

Gli altri Uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante dagli atti di accertamento ancora non iscritti nei ruoli consegnati all'agente della riscossione.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEL C.P. ART. 88 CCII

Art. 88, commi 6 e 7, del CCII. Espressione del voto

- Per i tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate, il voto è espresso dalla competente Direzione provinciale, su parere conforme della Direzione regionale;
- Per i tributi amministrati dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli, il voto sulla proposta è espresso dalle competenti Direzioni territoriali o dalla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi da quest'ultima;
- Per i contributi previdenziali e assistenziali il voto è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione della Direzione regionale;
- L' agente della riscossione esprime il voto sulla proposta limitatamente agli oneri di riscossione.

LA TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA NEL CONCORDATO DI GRUPPO

Art. 284 CCII – L'accesso al C.P. di gruppo

- Più imprese in stato di crisi o insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo, possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati o coordinati;
- La domanda deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, per i creditori, del concordato preventivo di gruppo rispetto all'alternativa di un piano autonomo per ciascuna impresa. La maggiore convenienza dovrà essere attestata da un professionista indipendente.

LA TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA NEL CONCORDATO DI GRUPPO

Art. 284-bis CCII – la transazione fiscale e contributiva di gruppo

- Con il terzo correttivo (D.Lgs. 136 del 13.09.2024) è stato introdotto l'art. 284-bis, che prevede ora la possibilità di presentare unitariamente anche la proposta di transazione fiscale e contributiva di gruppo;
- L'ultimo comma tuttavia richiede che venga rispettata la separazione delle masse attive e passive, per cui ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per il *cram down* fiscale e contributivo non dovrà essere considerata la proposta unitaria, bensì la convenienza (o non deteriorità) per l'Erario e gli Enti previdenziali su ciascuna società facente parte del gruppo;

LA TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA NEL CONCORDATO DI GRUPPO

Art. 284-bis CCII – la transazione fiscale e contributiva di gruppo

- la norma non disciplina, inoltre, le modalità con le quali dovrebbero essere distribuite, all'interno del concordato di gruppo, le risorse eccedenti il valore di liquidazione;
- Pare pertanto prevalere il criterio – ribadito anche ai fini della valutazione delle opposizioni – della separazione delle masse attive e passive e che, in caso di dissenso di una o più classi, la possibilità di superare il dissenso debba avvenire considerando atomisticamente i valori riferiti alla singola società facente parte del gruppo, alla luce dei principi sanciti dall'art. 88 CCII (trattamento dei creditori pubblici non inferiore all'alternativa della liquidazione giudiziale, non deteriorità rispetto ai creditori privilegiati di grado inferiore, principio del «trascinamento» per i crediti chirografari).